

Centrale di Committenza Garlasco
Piazza Repubblica, 11 - 27026

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI GARLASCO PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI

CIG 91803139F0

1. PREMESSA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo per l’affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nel Comune di Garlasco per un periodo di 36 (trentasei) mesi. La concessione potrà essere rinnovata allo scadere, per una durata massima complessiva non superiore ad anni tre, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara sopra descritta. Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara come di seguito indicate nel successivo punto 3.

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E CENTRALE DI COMMITTENZA

2.1. La procedura è indetta dalla Centrale di Committenza Garlasco per conto del Comune di Garlasco (PV) Piazza Repubblica n°. 11, C.A.P. 27026, Garlasco (PV), Tel. 0382/825254 Fax. 0382/820304 C.F. 85001810184/Part. I.V.A. 00465640183 Indirizzo internet:www.comune.garlasco.pv.it.

2.2. L’indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto è il seguente <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml> . Gli atti sono altresì disponibili all’indirizzo <https://www.comune.garlasco.pv.it/it/news-category/118867>

2.3. Servizio Responsabile: Area Sociale. Responsabile della fase esecutiva Dott.ssa Arcolin Annalisa.

2.4. RUP della CdCGarlasco: dott. Fabio Mario Scevola

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. La presente procedura è indetta in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2022 e della determinazione a contrarre emessa dal capo Area Sociale.

3.2. Costituiscono documentazione della presente procedura, oltre al Bando ed al presente Disciplinare di gara:

Allegato	Documento
A.	Schema di contratto di servizio
B.	Modello istanza di partecipazione alla gara
C.	Modello di dichiarazione di disponibilità locali
D.	Modello Nomina Direttore Farmacia
E.	Scheda riassuntiva offerta tecnica

F	Piano Economico Finanziario
G	Individuazione ambito farmacia comunale

4. OGGETTO

4.1. Le attività oggetto della concessione sono le attività e i servizi per la gestione della farmacia comunale di cui è titolare il Comune di Garlasco (Servizi farmaceutici CPV85149000-5) nonché alcuni servizi complementari, come meglio specificati nello schema di Contratto di Servizio, riportato nell'allegato A.

4.2. Il gestore, prima dell'apertura al pubblico della farmacia, dovrà dotare il locale da esso indicato, ed a ciò destinato, di attrezzature, beni strumentali e personale al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio. In particolare, il gestore provvederà alla fornitura di arredi e strumentazioni tecniche, all'istallazione e al pagamento delle utenze, e ad ogni altra spesa che si renderà necessaria per il corretto mantenimento dell'esercizio della farmacia, ivi compreso ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni e autorizzazioni varie necessarie allo scopo. Il gestore provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede della farmacia, senza poter avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

4.3. Spetta al gestore ogni finanziamento (con autofinanziamento, mezzi propri o mediante approvvigionamento sul mercato autorizzato), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune, ed ogni corrispondente investimento attinente alla gestione della farmacia. Spetta, inoltre, al gestore il rapporto con gli utenti, il conseguimento di ogni ricavo e componente positivi del reddito, nonché il sostenimento di ogni costo e componente negativi del reddito conseguente alla gestione del servizio di farmacia.

4.4. I contenuti prestazionali minimi cui è sottoposta l'esecuzione della concessione sono riportate nello schema di contratto di servizio contenuto nell'allegato A. al presente disciplinare.

5. DURATA

5.1. La durata della concessione sarà di 36 (trentasei) mesi, e la concessione potrà essere rinnovata allo scadere, per una durata massima complessiva non superiore ad anni tre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

5.2. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, successivamente alla scadenza del contratto di servizio, anche a seguito del rinnovo ai sensi del precedente art. 5.1., di disporre ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 una proroga agli stessi patti e condizioni della presente gara, limitatamente al periodo necessario per l'eventuale espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto affidatario o al fine di assicurare continuità gestionale sino all'attuazione di diverso modello organizzativo.

6. VALORE E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

6.1. L'operatore economico che sarà individuato come concessionario:

- a) avrà diritto alla gestione della farmacia, con complete assunzione del rischio operativo, con riferimento ad un complesso di ricavi presuntivamente determinati in € 920,00= annui e pertanto in € 5.520.000,00= con riguardo alla durata complessiva della concessione, tenuto conto dell'eventuale rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5, d.lgs. n°. 50/2016. Tale importo è indicato al solo fine della determinazione del valore del contratto oggetto della presente procedura ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 50/2016. Il Comune non assume alcuna responsabilità né offre garanzie o simili con riguardo all'ammontare dei ricavi e del fatturato che potrà essere sviluppato o raggiunto dalla farmacia, restando la gestione dei risultati economici della stessa a totale rischio del concessionario
- b) dovrà corrispondere un canone annuo pari all'importo offerto in sede di gara corrispondente al rialzo percentuale sul canone posto a base d'asta di € 85.000,00= e pari, in rapporto al periodo di durata della concessione, a € 255.000,00=, salvo rinnovo ai sensi della precedente lett. a).

6.2. Il valore dei ricavi annui e complessivi, ed il canone annuo posto a base d'asta costituiscono dati determinati sulla base degli elementi economico-finanziari e delle condizioni per l'esercizio del servizio farmaceutico in un Comune con le caratteristiche di Garlasco, contenuti nella relazione e nel pef allegati al presente disciplinare.

6.3. I valori sono intesi tutti al netto dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

6.4. Il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo, da parte del subentrante, di € 30.000,00= quale residuo di investimenti non ammortizzati alla scadenza della concessione, da corrispondersi entro la firma del contratto di servizio. L'importo del valore di subentro è a carico del concessionario subentrante.

7. UBICAZIONE DELLA FARMACIA

7.1. La sede della farmacia comunale dovrà essere situata in idonei locali individuati dal concessionario e condotti a propria cura e spese, di superficie minima non inferiore, a pena di esclusione, a mq. 60 e per i quali lo stesso acquisirà le dovute autorizzazioni previste dalla normativa vigente, nell'ambito territoriale della sede farmaceutica del Comune di Garlasco (PV) tipo pubblica urbana sede n. 3, così come individuato con delibere di G.C. n. 87 del 9.06.2015, n°. 110 dell'1.08.2015, n°. 146 del 12.10.2015, e confermato con delibera G.C. n°. 50 del 28.03.2017. L'Amministrazione Comunale non dispone di alcun immobile da concedere in locazione al gestore e lo stesso dovrà farsi carico dell'individuazione di detto locale, da condurre in locazione o con altro titolo idoneo, che dovrà pertanto essere localizzato nella zona situata all'interno del territorio comunale come individuato nella planimetria allegata al presente bando (Allegato Ambito farmacia comunale pubblica sede n. 3, laddove la sede territoriale interessata è evidenziata in colore azzurro) e identificata dal perimetro delimitato dalle seguenti vie, partendo da sud-est e procedendo in senso orario:

- Via Dorno (S.P. 206 - direzione Garlasco), lato sinistro,
- intersezione con Via Lenin (civici numeri 15 ed 8 compresi),
- intersezione con Via Leonardo da Vinci (civico n. 28 escluso),
- Via Mulino (lato numeri civici pari),
- Via Asilo (lato numeri civici dispari),
- Via Vittorio Veneto (lato numeri civici pari),
- Corso Cavour/angolo Via Madonna della Bozzola (lato numeri civici pari),
- Piazzale Vittoria,
- Via Tromello (fino al civico n. 6, con inclusione dell'immobile comunale sede delle Associazioni AVIS, VV.FF., Corpo Volontari del Soccorso Garlaschese, Protezione Civile),
- Via Borgo San Siro (lato numeri civici dispari fino al civico n. 40 compreso),
- tratto binari ferroviari fino all'intersezione ad angolo retto con Via Sonno e Via Cellini (civico numero 10 compreso),
- intersezione con Via Molinai (civico numero 47 compreso) e da tale punto, con tratto continuo, intersezione con circonvallazione Bozzola e sino all'estremità dei confini comunali.

L'apertura della sede farmaceutica dovrà, comunque, a pena di esclusione, assicurare il rispetto di una distanza minima di 200 metri da altre farmacie già preesistenti.

7.2. L'offerta, a pena di esclusione, dovrà prevedere l'identificazione e dimostrare la disponibilità (anche solo attraverso opzione, purché scritta, ai sensi dell'art. 1331 del codice civile) dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività della Farmacia, l'accessibilità degli stessi ed il progetto di massima relativo alla disposizione dei locali per l'apertura al pubblico con semplice evidenza grafica delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio zona per il pubblico, magazzino, spogliatoio, bagno, ecc.) e delle dimensioni (mq.) nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell'ATS, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico; dovrà inoltre essere allegata una planimetria dettagliata dei locali. I locali così indicati formeranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica ai sensi del successivo art. 19.

7.3. Nella presente procedura di gara non è previsto obbligo di sopralluogo.

8. SUBAPPALTO DELLE ATTIVITÀ

8.1. In relazione alle prestazioni oggetto della concessione è ammesso il subappalto delle sole attività complementari, e non, quindi, per i servizi farmaceutici, nei termini ed alle condizioni riferibili all'art. 174 D.Lgs. n. 50/2016.

9. TIPO DI PROCEDURA

9.1. La concessione sarà affidata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, qui da intendersi applicabile per quanto compatibile, in relazione alle specificità procedurali della concessione.

9.2. La concessione, regolata dal bando, dal presente disciplinare e dagli altri documenti di gara indicati al precedente art. 3.2., è aggiudicata ai sensi degli articoli da 164 a 176 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle disposizioni della Parte I e della Parte II dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, per quanto compatibili con l'oggetto della stessa concessione e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, come delineati dall'art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

9.3. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato in termini generali dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e qui da intendersi applicabile per quanto compatibile, in relazione alle specificità procedurali della concessione, in applicazione degli elementi di valutazione indicati ai successivi artt. 19 e 20 del presente disciplinare.

9.4. Le offerte verranno valutate da un seggio di gara e da una commissione giudicatrice ed opera in sedute riservate e pubbliche ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016.

9.5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e s.m.i. la durata del presente procedimento è fissata in sei mesi dalla data della determina a contrarre di cui all'art. 3.1. del presente disciplinare.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

10.1. La documentazione relativa alla presente procedura è disponibile sul sito internet del Comune di Garlasco www.comune.garlasco.pv.it nell'apposita sezione dedicata sotto la voce "Bandi di gara".

10.2. Le richieste di chiarimenti e/o precisazioni, formulate in lingua italiana ed indirizzate al RUP, potranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente mediante comunicazione di procedura della Piattaforma Sintel e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 10/05/2022. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione non considererà ricevibili e conseguentemente non accetterà le richieste di chiarimenti presentate ad altri indirizzi di posta elettronica della stessa Amministrazione, mediante fax o mediante comunicazioni telefoniche.

10.3. L'Amministrazione aggiudicatrice pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura nella documentazione di gara inserita nella piattaforma Sintel entro giorni 6 (sei) antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La pubblicazione nei modi sopraindicati equivarrà a notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati. L'Amministrazione aggiudicatrice non risponderà le richieste di chiarimenti che non siano di interesse generale e strettamente attinenti alla corretta interpretazione degli atti di gara.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

11.1. In ragione del particolare oggetto della concessione e della normativa settoriale ad essa riferita (legislazione

statale in materia di gestione delle farmacie) sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:

- a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti al relativo albo professionale;
- b) società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia), che dichiarino l'impegno ad impiegare un farmacista, anche non socio, nella direzione della farmacia;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Il consorzio in questione dovrà dichiarare l'impegno ad impiegare un farmacista, anche non socio, nella direzione della farmacia;
- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà dichiarare l'impegno ad impiegare un farmacista, anche non socio, nella direzione della farmacia;
- e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle categorie sopra elencate non ancora costituiti; in tal caso In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo. Tutti tali soggetti devono allegare all'offerta apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà dichiarare l'impegno ad impiegare un farmacista, anche non socio, nella direzione della farmacia;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-te del codice civile. Il consorzio in questione dovrà dichiarare l'impegno ad impiegare un farmacista, anche non socio, nella direzione della farmacia;

11.2. Nei casi di cui alle precedenti lett. d) e e), trovano applicazione, per quanto compatibili con la natura della concessione, le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

11.3. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, D.Lgs. n°. 50/2016 gli operatori economici di cui ai precedenti punti d) e e) devono dichiarare di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro, entro due mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio, apposita società per la gestione del servizio, nella forma della società di persone, di capitali o di società cooperativa, che dovrà avere una durata almeno pari al periodo di affidamento della concessione, tenuto conto dell'eventuale rinnovo ai sensi del precedente art. 5.1 e dell'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.

12. INCOMPATIBILITÀ

12.1. Sono applicabili alla presente procedura le disposizioni in materia di disciplina del settore farmaceutico che prevedono situazioni di incompatibilità rispetto al servizio oggetto di concessione. In particolare:

- a) la gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco (art. 8, comma 1, lett. a) L. 08.11.1991, n. 362, e ss.mm.ii.) e con l'esercizio della professione medica. Non costituisce causa di incompatibilità l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali (art. 100, comma 1-bis, D.Lgs. 24.4.2006, n. 219);
- b) per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 L. 475/1968; art. 8 L. 362/1991; art. 112 TULS 1265/1934).

12.2. L'eventuale incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del contratto di servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice della cauzione provvisoria di cui al successivo art. 27.1 del presente Disciplinare e fatto salvo il maggior danno.

13. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

13.1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, co. 2 lett. b), e i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, di cui alla lett. c) art. cit. del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 codice penale.

13.2. È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

13.3. Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità del soggetto aggiudicatario di cui al precedente art. 12 è sufficiente che anche un solo socio o un componente del raggruppamento temporaneo versi in una tale situazione di incompatibilità.

14. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

14.1. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista all'art. 80 del D.Lgs. n°. 50/2016.

14.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n°. 50/2016 gli offerenti dovranno, a pena di esclusione, dichiarare ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del D.P.R. n°. 445/2000, il possesso dei requisiti generali preferibilmente mediante il modello contenuto nell'istanza di partecipazione e mediante il Documento di Gara Unico Europeo.

15. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

15.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione:

- a) al relativo albo professionale, se farmacisti singoli o associati;
- b) nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se società aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia).

15.3. In relazione al servizio oggetto della presente procedura di gara qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

15.4. Gli operatori economici, se cittadini di altri Stati membri UE, sono comunque tenuti a provare l'iscrizione in albi e/o elenchi analoghi a quelli dei precedenti commi e comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato. Essi sono tenuti a provare le loro iscrizioni, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti ovvero mediante attestazione, sotto la loro responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

15.5. Gli offerenti devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione a pena di esclusione dalla gara, a nominare, in caso di aggiudicazione, un farmacista in qualità di Direttore della Farmacia. A tale proposito i medesimi soggetti devono fornire in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione non sanabile, le generalità del soggetto cui sarà affidato l'incarico di Direttore della Farmacia, il codice fiscale dello stesso, la dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo dei Farmacisti, con indicazione dell'albo di appartenenza e del numero di iscrizione dello stesso, nonché dell'attività professionale svolta. Tale dichiarazione dovrà essere resa, utilizzando preferibilmente il modello D allegato al presente disciplinare di gara, nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 D.P.R. n°. 445/2000 dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, ed essere sottoscritta anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia e ad essa andrà allegata copia fotostatica del documento di identità di quest'ultimo.

15.6. Potrà essere indicato come Direttore della Farmacia, sempre che ne abbia i requisiti, anche il farmacista singolo o associato, ovvero uno dei soci della società concorrente o appartenente al raggruppamento.

15.7. Il soggetto indicato come Direttore della Farmacia non dovrà comunque partecipare alla presente procedura in alcuna altra forma: in particolare non potrà essere concorrente associato o associando di altri soggetti partecipanti, né essere amministratore o socio di altre società partecipanti alla procedura stessa, né essere designato quale Direttore della Farmacia da parte di altri partecipanti, pena l'esclusione dalla procedura di tutte le offerte cui tale soggetto ha partecipato nelle predette forme o è stato indicato come Direttore.

15.8. Si precisa che il soggetto aggiudicatario, ai sensi del contratto di servizio allegato alla lett. A., dovrà provvedere alla gestione della Farmacia impiegando, oltre al Direttore della Farmacia, un numero non inferiore a due (2) farmacisti nelle forme previste dall'ordinamento.

16. REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI

16.1. Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i partecipanti dovranno produrre per l'ammissione alla gara una o più lettere di referenze da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n°. 385/1993, sottoscritte da soggetti con adeguato potere di rappresentanza, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura.

16.2. In caso di partecipazione congiunta di più soggetti, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio.

17. DIVIETO DI AVVALIMENTO

17.1. Si precisa che nella presente procedura di gara non è consentita l'applicazione dell'art. 172, comma 2, D.lgs. 50/2016.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE

18.1. La concessione è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento:

- ad elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi di cui all'art. 19.3. del presente disciplinare, con attribuzione di un punteggio massimo di 70/100;
- al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 30/100;

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 100.

19. OFFERTA TECNICA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE (MAX 70 PUNTI)

19.1. L'Offerta Tecnica è sottoposta a valutazione discrezionale della Commissione per i criteri nn. 1, 2 e 3 e , secondo il metodo "si/no", in base al quale la risposta positiva all'elemento richiesto dalla stazione appaltante comporta l'attribuzione del punteggio previsto, mentre la risposta negativa comporta l'assegnazione di punteggio zero (0) per i criteri nn. 4, 5, 6, 7 e 8. L'assegnazione dei punteggi viene effettuata con la modalità di cui al successivo art.19.4.

19.2. Ogni concorrente deve presentare un'offerta tecnica nella quale deve esplicitare le risposte agli elementi richiesti ai sensi del successivo art. 26.

19.3. La valutazione delle offerte tecniche è effettuata, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, da una Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1) Elementi aggiuntivi e migliorativi (es. scontistica su prodotti per infanzia, anziani, progetti di aiuto sociale, ecc.).	18
2) Progetto per aperture straordinarie della farmacia.	10
3) Progetto per iniziative di educazione e di informazione sull'uso dei farmaci tenute da farmacista, da svolgere ogni anno per tutta la durata della concessione di cui una a favore delle scuole comunali per un minimo di almeno 2 corsi educativi all'anno.	8
4) Gratuità entro un tetto massimo complessivo di € 4.000,00 annui di fornitura di farmaci di automedicazione a favore di cittadini residenti con disagio socio-economico nell'ambito di attivazione di progetti socio assistenziali comunali.	8
5) Noleggio gratuito di dispositivi ed attrezzature medicali, entro un tetto massimo complessivo di € 2.000,00 annui a favore di cittadini residenti con disagio socio-economico nell'ambito di attivazione di progetti socio assistenziali comunali (es: bombole d'ossigeno, carrozzine per disabili, letti antidecubito, misuratori pressori, stampelle apparecchi per aerosol, ecc.).	8
6) Consegna gratuita durante l'orario di apertura diurno della farmacia di medicinali al domicilio dei cittadini residenti con gravi difficoltà di deambulazione o altre patologie supportate da documentazione medica, previa valutazione del disagio sociale anche temporaneo da parte del servizio sociale.	6
7) Misurazione della pressione arteriosa gratuita	6
8) Analisi gratuita dei parametri di base (almeno glicemia, colesterolo, trigliceridi), tramite apparecchiature conformi alla normativa vigente a cittadini residenti con disagio socio-economico nell'ambito di attivazione di progetti socio assistenziali comunali.	6
Totale	70

19.4. Modalità di determinazione dei punteggi:

- relativamente ai criteri di cui ai nn. 1) 2) e 3) della sopra riportata tabella si procederà come segue:
 - attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 ed 1 per ognuno dei criteri dove:
 - Coefficiente 0,0 = Assente
 - Coefficiente 0,1 = Quasi del tutto assente
 - Coefficiente 0,2 = Negativo
 - Coefficiente 0,3 = Gravemente insufficiente
 - Coefficiente 0,4 = Insufficiente
 - Coefficiente 0,5 = Mediocre
 - Coefficiente 0,6 = Sufficiente
 - Coefficiente 0,7 = Discreto
 - Coefficiente 0,8 = Buono
 - Coefficiente 0,9 = Ottimo
 - Coefficiente 1,0 = Eccellente
 - determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
 - i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun criterio per attribuire il punteggio..
- relativamente al criterio di cui al n. 4) della sopra riportata tabella si procederà come segue:
 - punti 5 per accettazione di un tetto massimo di € 4.000,00 annui;
 - punti 0,5 per ogni importo aggiuntivo di € 500,00 fino ad un massimo di ulteriori punti 3;
- relativamente al criterio di cui al n. 5) della sopra riportata tabella si procederà come segue:
 - punti 5 per accettazione di un tetto massimo di € 2.000,00 annui;
 - punti 0,5 per ogni importo aggiuntivo di € 250,00 fino ad un massimo di ulteriori punti 3;
- relativamente ai criteri di cui ai punti 6), 7) e 8) della sopra riportata tabella si procederà come segue:
 - in caso di risposta affermativa punti 6
 - in caso di risposta negativa punti 0

19.5. L'attribuzione del punteggio tecnico totale è data dalla sommatoria dei punti assegnati per ogni criterio, e precisamente:

$$PT = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8$$

Dove:

PT è il punteggio finale dell'offerta tecnica

Pn è il punteggio di ogni singolo criterio

19.4. In relazione alle esigenze inerenti la qualità delle prestazioni perseguite con la presente procedura di gara, l'Amministrazione Aggiudicatrice individua quale soglia "soglia di sbarramento qualitativo", in rapporto agli elementi di valutazione indicati nel precedente punto 19.3. ai sensi dell'art.95, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, il punteggio di

35/70: qualora un operatore economico concorrente non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta il suddetto punteggio minimo di 35/40, sarà escluso dalla gara e per lo stesso non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

20. OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

20.1. Alle offerte economiche verrà assegnato il corrispondente punteggio come di seguito precisato: il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito all'offerta con il rialzo percentuale più alto sul canone di concessione annuo, posto a base d'asta, di € 85.000,00=, secondo la seguente formula:

$$P = (R_i/R_{max}) \times 30$$

dove:

P = punteggio assegnato al concorrente

R_i = rialzo in percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = rialzo in percentuale più conveniente

20.2. Le offerte dei concorrenti devono essere espresse in valori percentuali. Non sono ammesse offerte in ribasso. La presentazione di offerte in diminuzione rispetto al valore posto a base di gara ed indicato nel presente disciplinare è causa di esclusione del soggetto concorrente.

20.3. Alle offerte economiche deve essere allegato, a pena di esclusione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che:

- a) sia coerente con l'offerta presentata, sia per la parte tecnico-qualitativa che per la parte economica;
- b) evidenzi le condizioni di equilibrio economico-finanziario e la completa remunerazione degli investimenti alla scadenza della concessione, individuata nel termine di durata di 36 mesi, e pertanto non tenendo conto dell'eventuale rinnovo ai sensi del precedente art. 5.1.;
- c) evidenzi gli investimenti che il concessionario intende realizzare in ordine alla gestione della sede farmaceutica comunale del Comune di Garlasco; si precisa al riguardo che quale che sia il titolo di godimento del locale indicato dal concorrente per l'apertura della farmacia, il valore indicato nel piano economico finanziario ai fini dell'ammortamento non potrà essere superiore al valore locativo medio di unità immobiliare commerciale di pari metratura nella zona di riferimento;
- d) identifichi chiaramente i canoni da riconoscere al Comune di Garlasco in corso di gestione in coerenza con quanto offerto dal concorrente nella propria offerta economica;

L'assenza o l'incoerenza (es. payback period superiore a 36 mesi) di anche uno soltanto dei suddetti elementi del piano economico-finanziario è causa di esclusione del soggetto concorrente.

20.4. La coerenza del piano economico-finanziario presentato da ciascun operatore economico concorrente sarà valutata dalla Commissione giudicatrice in rapporto all'offerta tecnico qualitativa e all'offerta economica dell'offerente.

20.5. In relazione a quanto previsto dall'art. 165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 si considerano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

- la modifica della legislazione in materia di servizio farmaceutico tale da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione della farmacia, produttivi di effetti condizionanti i ricavi;
- cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni alla sede della farmacia e ne impediscano la gestione normale per un periodo superiore ai 30 giorni.

20.6. Non sono considerati elementi rilevanti incidenti sull'equilibrio del PEF:

- modifiche alla legislazione in materia di esercizio del servizio farmaceutico o alla pianta organica delle farmacie che possano comportare l'apertura di nuove farmacie nel territorio del Comune di Garlasco o la liberalizzazione di attività connesse al servizio farmaceutico;
- le variazioni connesse all'andamento del mercato dei farmaci e dei prodotti complementari.

In ogni caso la revisione del PEF non può dare luogo a forme di contribuzione al concessionario da parte del Comune di Garlasco.

21. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: CONDIZIONI E MODALITÀ.

21.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, conformemente a quanto stabilito, da ultimo, dalla deliberazione dell'ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121. In caso di mancata presentazione della ricevuta la CdC Garlasco accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, la CdC Garlasco esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005, salvo che venga dimostrato il mancato funzionamento del portale ANAC..

22. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

22.1 Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo 15.1. è verificato dall'Amministrazione Aggiudicatrice mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

22.2. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, all'Amministrazione Aggiudicatrice di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, al seguente link (subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico"): <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass/>.

22.3. Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall'art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente procedura di gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" che, debitamente sottoscritto, deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara.

22.4. L'Amministrazione Aggiudicatrice potrà comunque richiedere all'operatore economico sottoposto a verifica i documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili sulla piattaforma Sintel.

22.5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, sia costituito che costituendo, e di consorzi il PASSOE deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti (nel caso di RTI) o dal consorzio e dalle consorziate esecutrici (nel caso di consorzio).

22.6. Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e conseguentemente non alleggi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara stessa, l'organismo operante per la stazione appaltante procederà:

- a) a registrare l'operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di PASSOE;
- b) ad assegnare all'operatore economico un termine di dieci giorni, entro il quale lo stesso dovrà procedere all'iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.

22.7. Il PASSOE è documento non essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, pertanto, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fronte dell'iscrizione dell'OE al sistema o la sua mancata sottoscrizione comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

23. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

23.1. Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio di cui al successivo art. 30 la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA;
- OFFERTA ECONOMICA;

23.2. Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta all'Amministrazione Aggiudicatrice. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente.

23.3. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca-Sintel da qualsiasi responsabilità relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

24. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

24.1. Nella BUSTA AMMINISTRATIVA TELEMATICA presente sulla piattaforma Sintel i concorrenti dovranno inserire l'istanza di partecipazione alla gara unitamente al Documento di Gara Unico Europeo debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, nonché la documentazione correlata ai sensi dei paragrafi che seguono.

24.2. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, preferibilmente utilizzando il Modello istanza di partecipazione alla gara – Allegato B., resa mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiarano:

- a) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;
- b) l'indicazione dell'iscrizione all'albo dei farmacisti se farmacista singolo o raggruppato o, per l'ambito di attività relativo alla concessione, alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato se società o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti,
- c) l'indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004;
- d) se partecipano come operatore singolo o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come consorzio (stabile o ordinario);
- e) in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento;
- f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- g) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta.

24.3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, già costituito o costituendo, e consorzi di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione specifica:

a) nel caso di consorzio ordinario, stabile, di cooperative o di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

c) nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - (i.) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - (ii.) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - (iii.) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;
 - (iv.) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro, dopo la stipula del contratto, apposita

società per la gestione del servizio, nella forma della società di persone, di capitali o di società cooperativa, che dovrà avere una durata almeno pari al periodo di affidamento della concessione, tenuto conto dell'eventuale rinnovo ai sensi del precedente art. 5.1 e che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario;

24.4. L'istanza di partecipazione deve contenere inoltre la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di esecuzione della concessione e delle condizioni contrattuali riferite allo stesso, come esplicitate dallo schema di contratto di servizio.

24.5. In caso di subconcessione, l'istanza di partecipazione deve contenere anche la dichiarazione relativa alle parti dei servizi oggetto della concessione che l'operatore economico, se aggiudicatario, intende affidare a sub concessionari ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

24.6. L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare, utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo le istruzioni operative per la sua compilazione definite dal Comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale, collegandosi al sito <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-ecomunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-unico-europeo-procedurecompilazione-digitale>;

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal paragrafo 6.2. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal paragrafo 6.3. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal paragrafo 6.4. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

24.7. Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara;
- b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione allagata.

24.8. In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore. La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive l'istanza e il DGUE con riguardo alle situazioni relative all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, per quanto a sua conoscenza.

24.9. La dichiarazione relativa ad altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale da rendersi nella sezione D della Parte III del DGUE è da intendersi riferita:

- a) ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m);
- b) alle ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste dalla legislazione nazionale e specificate nel paragrafo 6.1.6. del presente disciplinare.

24.10. Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere rese nelle sezioni B e C della parte IV del DGUE con compilazione delle sole parti relative ai requisiti indicati nell'art. 16

e nell'art. 15 del presente disciplinare.

24.11. Le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni di qualità e delle certificazioni sulle norme di gestione ambientale previste dalla sezione D della parte IV del DGUE devono essere rese dall'operatore economico qualora voglia fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste dall'art.93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.

24.12. Il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni riportate nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), la seguente documentazione:

- a) copia sottoscritta digitalmente dello schema di contratto di servizio;
- b) cauzione provvisoria, così come previsto dal successivo art. 28 del presente disciplinare di gara;
- c) ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato all'Autorità Nazionale Anticorruzione ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità oppure ricevuta del pagamento on-line;
- d) PASSOE relativo alla gara, debitamente sottoscritto, in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi, nonché di utilizzo di un'impresa ausiliaria o di indicazione della terna di subappaltatori, si deve fare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 22;
- e) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo: l'imposta di bollo nella misura di € 16,00 dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione Amministrativa. L'imposta di bollo, deve riportare il riferimento al CIG di gara, (al campo 10 del modello F23 inserire anno e CIG, al campo 12 descrizione - imposta di bollo- codice ufficio TPL – codice tributo 456T).

24.13. L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni di cui al precedente devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o non ancora costituito, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento. L'istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

25. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE OFFERTE.

25.1. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana.

25.2. Le offerte per la concessione sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi relativi ai profili qualitativi richiesti dai criteri e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa delle componenti di canone prefigurate e dal PEF a supporto delle stesse.

25.3. In caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (raggruppamenti temporanei di operatori economici) del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di consorzi ordinari di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre ai sensi dell'art. 24.2. lett. f).

25.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la

responsabilità solidale del mandatario.

26. OFFERTA TECNICA.

26.1. Nella BUSTA D'OFFERTA TECNICA TELEMATICA presente sulla piattaforma Sintel i concorrenti dovranno inserire l'offerta tecnica consistente in una relazione illustrativa, sottoscritta digitalmente) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente che deve contenere, in particolare:

- a) l'indicazione degli elementi di cui all'art. 19.3 del presente disciplinare, sviluppando i criteri n. 1), 2) e 3) in apposita relazione descrittiva, e specificando per i punti da 4) a 8) l'indicazione della messa a disposizione o meno del servizio o delle funzionalità richieste dall'Amministrazione, utilizzando la tabella riassuntiva allegata;
- b) la specificazione dei locali, accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dei locali di cui all' 1, accompagnata da una relazione tecnica descrittiva dei locali nei quali si svolgerà il servizio di non più di 5 facciate..

26.2. Si precisa che la disponibilità dei locali dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o Azienda Sanitaria Locale, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico.

26.3. Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. E' ammesso il rinvio ad eventuali allegati unicamente ai fini della descrizione dei locali di cui al precedente art. 26.1. lett. b). Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame.

26.4. Nella predisposizione della relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell'offerta l'operatore economico non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell'offerta, in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.

26.5. La relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell'offerta deve essere redatta in un numero di facciate non superiore a 25 e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse. In caso di consorzio l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del servizio o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi.

26.6. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, compreso il procuratore, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio come specificato nel precedente art. 26.5., oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

27. OFFERTA ECONOMICA.

27.1. Nella BUSTA D'OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA presente sulla piattaforma Sintel i concorrenti dovranno indicare il rialzo percentuale sull'importo di cui al canone annuo, pari ad € 85.000,00 di cui al precedente art. 6.1. lett. a) del presente disciplinare di gara.

27.2. Negli appositi campi dovranno altresì essere indicati il costo della manodopera e il costo degli oneri per la

sicurezza aziendali.

27.3. Nell'offerta economica il concorrente, ai sensi del precedente art. 20.3. deve inoltre allegare, a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 1966/1939, in base al quale ha elaborato l'offerta. Il PEF deve essere debitamente sottoscritto secondo le modalità di sottoscrizione dell'offerta.

27.4. La mancata sottoscrizione dell'offerta e/o del PEF da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

28. GARANZIE.

28.1. La documentazione inserita nella busta telematica recante la documentazione amministrativa dovrà essere corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del canone annuo per l'intera durata della concessione posto a base di gara, fatto salvo l'eventuale rinnovo, di € 255.000,00, per un importo quindi pari a € 5.100,00 (euro cinquemilacento/00), mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La cauzione può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

28.2. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

28.3. L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

28.4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

28.5. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

28.6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione: la mancanza degli elementi.

28.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia provvisoria è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

28.8. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

28.9. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

29. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

29.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni ad essa connesse e dei documenti ad essa complementari possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

29.2. Qualora siano rilevate mancanze, incompletezze o irregolarità formali di dichiarazioni o di documenti indispensabili ed essenziali per lo svolgimento della procedura di gara l'Amministrazione Aggiudicatrice assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere o perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari, fornendo le necessarie specificazioni sugli stessi.

29.3. L'operatore economico concorrente rende, integra o regolarizza le dichiarazioni e/o i documenti richiesti dall'Amministrazione Aggiudicatrice, presentandoli entro il termine stabilito nella medesima richiesta di regolarizzazione.

29.4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico concorrente è escluso dalla gara.

29.6. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

29.7. Alle mancanze, alle incompletezze e alle irregolarità degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non si applicano le disposizioni del soccorso istruttorio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

30. TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO A CUI PRESENTARLE.

30.1. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL – Arca Regione Lombardia entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 23/05/2022. Non sono ammesse offerte pervenute con sistemi diversi.

30.2. Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte condizionate, ossia sottoposte a condizione, in quanto la condizione apposta non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

30.3. In base all'art. 59, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 sono considerate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla gara, le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o e nel presente disciplinare;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) per le quali il PEF non risulta congruo rispetto ai valori dell'offerta tecnica ed economica;
- d) che non hanno la qualificazione necessaria.

30.4. L'offerta è vincolante, per l'operatore economico concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

30.5. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può disporre il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.

31. OPERAZIONI DI GARA.

31.1. La prima seduta pubblica, nella quale saranno aperti i plichi generali contenenti le buste con i documenti predisposti dagli operatori economici per partecipare alla gara (istanza di partecipazione e documentazione amministrativa correlata, elaborati relativi alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta, documento relativo alla parte economica dell'offerta) si svolgerà il giorno 24/05/2022 alle ore 10,00 presso la sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice in Piazza Repubblica 11, 27026 Garlasco (PV).

31.2. Alla seduta di apertura dei plichi, e ad ogni altra seduta pubblica, possono essere presenti mediante collegamento telematico i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o i soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le operazioni di gara. In relazione allo svolgimento delle operazioni di ammissione e delle operazioni di gara, quando sia previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal presente disciplinare di gara a fini di pubblicità e trasparenza, le successive sedute pubbliche saranno comunicate agli operatori economici concorrenti con le modalità che verranno comunicate mediante la piattaforma Sintel.

31.3. Al termine della verifica dei documenti contenuti nella "Busta Amministrativa Telematica", il seggio di gara procederà in seduta pubblica telematica all'apertura delle "Buste Tecniche telematiche".

31.4. Successivamente in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice provvederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi ed all'assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri e pesi di cui alla documentazione di gara e procedure di aggiudicazione della concessione.

31.5. In una successiva seduta pubblica telematica, che verrà comunicata ai soggetti partecipanti a mezzo comunicazione di procedura tramite piattaforma Sintel, la commissione giudicatrice procederà alla lettura del punteggio tecnico assegnato e all'apertura delle offerte economiche, dando lettura dei punteggi ad esse assegnati. Nella medesima seduta pubblica di apertura delle buste economiche, secondo quanto previsto all'art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs 50/2016, si procederà alla verifica e all'eventuale esclusione delle offerte che sulla base di univoci elementi siano imputabili ad un unico centro decisionale.

31.6. la Commissione giudicatrice procedere alla verifica di congruità ed anomalia delle offerte, e degli inerenti piani

economico finanziari ai sensi dell'art. 97, commi 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, D.Lgs. 50/2016.

31.7. Nel caso le offerte risultassero anomale verrà richiesto tramite le comunicazioni procedura alle ditte i giustificativi di prezzo, che dovranno essere presentati entro il termine di 15 giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del codice.

31.8. Successivamente in una o più sedute riservate, la Commissione con il RUP procederà all'esame dei giustificativi di prezzo relativamente alle offerte eventualmente ritenute anomale, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

31.9. All'esito del procedimento di verifica la commissione di gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, anomala o incongrua, e procederà ai fini dell'aggiudicazione provvisoria della procedura nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del citato decreto.

31.10. Il RUP, quindi, informerà, in seguito, a mezzo comunicazioni della procedura, tramite la piattaforma Sintel, alle imprese partecipanti alla gara, circa la data di svolgimento di un'ulteriore seduta pubblica per l'eventuale esclusione delle offerte anomale e per l'individuazione dell'aggiudicatario in via provvisoria. Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di congruità, si procederà nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, all'individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria elaborata nella precedente seduta.

32. COMPROVA

32.1. Il possesso dei requisiti verrà verificato avvalendosi del sistema AVCPASS.

32.2. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

33. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.

32.1. La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione previsto dall'art. 32, comma 8, D.Lgs. n.50/2016.

32.2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale dell'operatore economico.

34. DISPOSIZIONI FINALI.

34.1 In base all'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Aggiudicatrice può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.

34.2 In base all'art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare la concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto.

34.3. L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016), come stabilito dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016.

34.4. L'organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano.

34.5. Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data 08/04/2022.

34.6 In base a quanto previsto dall'art. 216, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della concessione oggetto della presente gara dovrà rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute dal Comune di Garlasco per la pubblicazione.

34.7 La titolarità della licenza di farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimane in capo al Comune, che, allo spirare del termine convenzionale, determinerà in ordine al servizio, confermando pertanto il modello della gestione mediante concessione ovvero provvedendo all'alienazione della titolarità della farmacia mediante procedura di evidenza pubblica che riconosca, compatibilmente con l'ordinamento al tempo vigente, il diritto di prelazione del concessionario uscente;

35. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la CdCGarlasco e il Comune di Garlasco tratteranno i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare, del Contitolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare e Contitolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Garlasco, P.zza Repubblica n. 11 – 27026.